

## REGOLAMENTO (CE) N. 686/95 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1995

che proroga il regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 737/90<sup>(1)</sup> ha fissato le tolleranze massime di radioattività per l'importazione dei prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, la cui osservanza è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che l'applicazione di tale regolamento è prevista sino al 31 marzo 1995;

considerando che i motivi che hanno previsto all'atto dell'adozione di tale regolamento sono tuttora validi, poiché la contaminazione radioattiva di taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi che hanno risentito maggiormente di detto incidente supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento stesso;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>, ha fissato i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e che è necessario, in tal caso, assicurare la coerenza delle misure da attuare;

considerando che è opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 737/90 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

• Esso scade:

- 1) il 31 marzo 2000, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare nel caso in cui l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 6 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;
- 2) all'atto dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (Euratom) n. 3954/87, qualora la data di entrata in vigore sia anteriore al 31 marzo 2000. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PUECH

<sup>(1)</sup> GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU n. L 211 del 27. 7. 1989, pag. 1).